

Sentenza TAR Lombardia – Milano – 19 gennaio 2001, n. 109

**Sospensione dall' impiego - Sospensione cautelare - Facoltativa - Dopo rimessione in libertà -
Art. 27 comma 3 C.c.n.l. 1994 a 1997 - Riferimento al rinvio a giudizio - Necessità.**

*Pres. Mariuzzo, Est. Testori - D.N. (avv. Cerchia) c. Ministero finanze (Avv.ra distr. Stato)
Massima*

L' art. 27 comma 3 C.c.n.l. 1994 - 1997, relativo al personale statale non dirigente, subordina l' applicazione della sospensione facoltativa del dipendente, dopo la sua rimessione in libertà, alle medesime condizioni di cui al comma 2, secondo il quale la sospensione può essere disposta a carico del dipendente quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali da comportare, se accertati, l' applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell' art. 25 commi 4 e 5; pertanto, la condizione perché possa trovare applicazione il comma 2 è il rinvio a giudizio per i fatti suindicati, poiché l' applicabilità del comma 3 è testualmente subordinata alle medesime condizioni del comma precedente, sicché non è né letteralmente né logicamente possibile omettere il riferimento al rinvio a giudizio